

E' presente anche i Sig.ri Gasparetto Rodolfo e Zambello Emanuele, in qualità di Assessori Esterni, come da art. 38 dello Statuto Comunale, incaricato con Decreto sindacale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'illustrazione del presente punto all'o.d.g. proposta dall'Assessore al Bilancio riportata interamente a verbale agli atti di questa amministrazione.

Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 il quale agli articoli nn. 52 e 59 da' la facoltà ai comuni di integrare, con apposito atto regolamentare, l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili al fine di adattare, per quanto possibile, la normativa statale alla realtà locale;

dato atto che, in applicazione della su richiamata normativa e ad integrazione della norma di cornice – decreto legislativo n. 504/1992 –, il Comune di Lendinara si era dotato di un regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, poi modificato con le deliberazioni n° 94 del 18/12/1998, n° 3 del 29/02/2000 e n° 93 del 20/12/2000;

dato atto altresì che il su richiamato regolamento comunale di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in varie sue parti fa riferimento a norme contenute nel Regolamento Generale delle entrate nel testo oggi abrogato dalla deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 23/12/2002 ad oggetto "approvazione nuovo regolamento generale delle entrate".

Visto L'articolo del 36 comma 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "Decreto Visco - Bersani") convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L alla Gazz. Uff. n. 186 dell'11 agosto 2006) il quale dispone l'interpretazione autentica della nozione di "area edificabile" ai fini fiscali, definizione già contenuta nel regolamento comunale di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e quindi bisognevole di un intervento adeguativo;

Vista la variante generale al piano regolatore del Comune di Lendinara approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2003 approvata con modifiche dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2.850 del 04/10/2005, la quale imprime il requisito di edificabilità su nuove aree rendendole così soggette all'Imposta comunale sugli immobili;

vista la legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006 la quale contempla una sorta di "mini Testo unico" dei tributi locali prevedendo l'inserimento di norme sulla compensazione d'imposta, sull'attività di accertamento, sulla misura degli interessi e sul minimo esigibile, istituti già contemplati nel regolamento I.C.I. il quale necessita quindi di un aggiornamento;

vista la legge n. 244/2007 (*Finanziaria 2008*) che introduce disposizioni di notevole impatto sulla fiscalità locale, toccando l'imposta principe dell'autonomia finanziaria dei Comuni, incidendo in particolare sulle definizioni di Fabbricato rurale, sull'applicazione della detrazione all'ex coniuge non assegnatario della dimora familiare, e ponendo una forte accelerazione all'attuazione del sistema che rende effettiva l'abolizione dell'obbligo della dichiarazione I.C.I..

Dato atto che le norme, or ora richiamate, incidendo fortemente sulla disciplina e sull'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, rendono non più conformi alla vigente normativa alcune disposizioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.,

Ritenuto quindi necessario provvedere ad un aggiornamento del regolamento comunale di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 18/12/1998, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale

n° 3 del 29/02/2000 e nuovamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 20/12/2000.

vista all'uopo la bozza predisposta dal servizio Tributi del Comune, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,

Visto l'art. 42 comma 2 lettera f) del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

Preso atto del parere espresso in merito alla presente proposta di deliberazione della I^a Commissione Consiliare;

Preso atto dei pareri, riportati in calce alla presente deliberazione ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Viene quindi posto ai voti in forma palese e si ottiene il seguente risultato:

■ Consiglieri presenti	n°	18
■ Consiglieri votanti	n°	18
■ consiglieri astenuti	n°	
■ voti favorevoli	n°	18
■ voti contrari	n°	

A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1) Di modificare il regolamento comunale di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 94 del 18/12/1998, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 29/02/2000 e nuovamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 20/12/2000, come riportato nel testo coordinato e aggiornato **allegato** alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

CITTA' DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO per l'applicazione
dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504
DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

Approvato con delibera del Consiglio comunale n° 94 del 18/12/1998.
Modificato con delibera del Consiglio comunale n° 03 del 29/02/2000.
Modificato con delibera del Consiglio comunale n° 93 del 20/12/2000.
Modificato con delibera del Consiglio comunale n° 19 del 31/03/2008.

Titolo I: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art. 2 - Definizione di fabbricati aree e terreni agricoli

Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto

Art. 5 - Fabbricati di interesse storico ed artistico

Art. 6 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

Art. 7 - Diritto d'uso e abitazione

Titolo II: Dichiarazione/denuncia, accertamento e controlli

Art. 8 - Attività di controllo

Art. 9 - Liquidazione e accertamento

Titolo III: Versamenti e rimborsi

Art. 10 - Versamenti e riscossione

Art. 11 - Rimborsi in genere

Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

Titolo IV: Agevolazioni ed esenzioni

Art. 13 - Abitazione principale

Art. 14 - Immobili posseduti da enti non commerciali

Art. 15 - Fabbricati inagibili o inabitabili

Titolo V: Disposizioni finali e transitorie

Art. 16 - Entrata in vigore e attività

Titolo I: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Articolo 1

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate del Comune di Lendinara approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 23/12/2002.

Articolo 2

Definizione di fabbricati, aree e terreni agricoli

1. Ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili si considerano:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o è stato iscritto a catasto;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini della individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale o la variante del medesimo, risultino adottate dal Comune, anche se non ancora approvate dalla Regione Veneto. Ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva altresì che l'area sia o meno contemplata in strumenti attuativi del PRG o in piani di lottizzazione, o in piani particolareggiati, o in piani di recupero ecc....

Sono altresì considerate edificabili:

- l'area di pertinenza dei fabbricati iscritti a catasto, a condizione che abbia superficie superiore a 400 metri quadrati, oppure sia utilizzabile ai sensi del P.R.G. e delle N.T.A., per ampliamenti del fabbricato esistente, oppure sia di dimensioni adeguate da rendere possibile un frazionamento e la conseguente autonoma edificabilità nel rispetto delle distanze dai confini se previste;

- le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati già esistenti e quelle infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'articolo 31, comma 1 lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 3 DPR 380/2001);

- in genere, tutte quelle aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Non sono considerate edificabili le aree individuate su terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 4.

c) per terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa a' sensi dell'art. 2135 del Codice Civile Non sono considerati agricoli, e quindi non soggetti all'imposta, i terreni incolti sui quali le attività agricole non sono condotte in forma imprenditoriale (art. 2135 Codice civile). A quest'ultima fattispecie appartengono altresì i piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente senza strutture organizzative idonee a qualificare l'esercizio di attività agricola (cosiddetti "orticelli"). Non si considerano incolti i terreni lasciati a riposo vegetativo.

Articolo 3 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento, nel caso di cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli predeterminati dall'ente.

3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito ai fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

5. In caso di utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria.

6. In presenza di ultimazioni differenziate di unità immobiliari (termine lavori o se antecedente accatastamento) facenti parte di un complesso edilizio, si continua a considerare quale area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la volumetria/copertura delle unità immobiliari non ultimate.

7. Qualora una particella abbia trasferito la propria capacità edificatoria ad altra/e particella/e (vincolo inedificandi), la particella/e beneficiaria/e acquista il valore dato dalla sommatoria dei valori delle due particelle.

8. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art.5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Articolo 4 Fabbricati Rurali

1. Non sono soggetti all'imposta i fabbricati o porzioni di fabbricati, destinati all'edilizia abitativa, riconosciuti fiscalmente rurali, purché vengano soddisfatte integralmente tutte le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
- 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
- 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

I soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura od altra coltura intensiva, ovvero, il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 971, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

c) Il volume di affari derivante da attività agricola del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

d) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

2) Ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Articolo 5
Fabbricati di interesse storico ed artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art.2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla "A", la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale prevista per il vano abitativo avente tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per la zona censuaria di ubicazione dell'immobile (A/5 cl. 1). Per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni (100), qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 6
Alloggio non locato

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non locata né data in comodato a terzi, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Articolo 7
Diritto d'uso e abitazione

1. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Lendinara.

Titolo II: Dichiarazione/denuncia, accertamento e controlli

Articolo 8
Attività di controllo

1. L'attività di controllo sulla corretta applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili compete al servizio Tributi del Comune. In caso di assoluta impossibilità di funzionamento del Servizio tributi del Comune, l'attività può essere affidata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 33 del Regolamento Generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 23/12/2002 – con delibera del Consiglio Comunale – a soggetti esterni che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

2. La Giunta Comunale, con atto d'indirizzo, applicando i criteri stabiliti nella parte quarta del Regolamento Generale delle entrate approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 89 del 23/12/2002, determina la programmazione anche pluriennale dell'attività di controllo.

Articolo 8-bis Dichiarazione

1. La dichiarazione I.C.I., redatta su modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è obbligatoria nei seguenti casi generali:

- a) nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta,
- b) nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico,
- c) in caso di variazione dei valori imponibili (valore venale) delle aree edificabili,
- d) nei casi per i quali non è obbligatoria la Dichiarazione di successione,
- e) in genere in tutti i casi di variazioni strutturali degli immobili o di variazioni colturali dei terreni agricoli che vengono registrate al catasto edilizio o al catasto terreni.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 9 Accertamento

L'attività accertamento dell'Imposta comunale sugli immobili è svolta dal Servizio Tributi del Comune il quale si conforma ai principi del Regolamento generale delle entrate comunali, seguendo comunque la programmazione di cui all'articolo 8.

Titolo III: Versamenti e rimborsi

Art. 10 – Versamenti, riscossione

1. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale o mediante utilizzo della Delega F24.

In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.

2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro o da un genitore esercente la patria potestà sul/i minore/i anche per conto di questi (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:

- a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
- b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa per intero il mese quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni.

6. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 11 Rimborsi in genere

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi stabiliti dall'articolo 1284 del codice civile con l'aggiunta di un punto percentuale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.

Articolo 11-bis Limiti per versamenti e rimborsi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla quadratura contabile ed alla riscossione coattiva del tributo nonché degli oneri da sostenere per svolgere le

suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non si procede al rimborso ed alla riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta al creditore ovvero la somma complessivamente dovuta dal debitore, per un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad € 12,00.

2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

3. Il Servizio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti in presenza di dell'importo minimo di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.

5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

Articolo 12

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato, l'ufficio tributi dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.

2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi definitivi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;

b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/92 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5.

4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro verso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, pena di decadenza entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Titolo IV: Agevolazioni ed esenzioni

Articolo 13 Abitazione principale

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata); ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art.8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
- c) l'abitazione concessa di fatto dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, nella stessa residenti e che la occupano quale abitazione principale purché gli stessi parenti o affini non siano possessori di altri immobili utilizzabili quali abitazione principale (gruppo catastale da A/1 ad A/9) per quote superiori al 49%.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a, b, c, devono essere indicate in apposita comunicazione da compilare su appositi stampati e consegnare al Comune, da parte del possessore/i, entro la data di pagamento dell'acconto e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale viene presentata.

Per quanto riguarda il punto c), la comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata a' sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, ove il parente o l'affine dichiara di non possedere altri immobili utilizzabili quali abitazione principale (gruppo catastale da A/1 ad A/9) per quote superiori al 49%.

Si considerano equiparate all'abitazione principale le pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile costituite in numero massimo di una. Conseguentemente ad esse si applica la stessa aliquota stabilita dal comune per l'abitazione principale e, con riguardo alla detrazione per l'abitazione principale, se l'ammontare della detrazione non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per la pertinenza.

Articolo 14
Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n. 504/1992 e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 15
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile da non confondersi con l'inagibilità sanitaria che è irrilevante), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 3 DPR 380/2001) ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Titolo V: Disposizioni finali e transitorie

Articolo 16
Entrata in vigore e attività

1. Le disposizioni del presente regolamento modificate con delibera del 31/03/2008 si applicano dall'anno d'imposta 2008.